

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 293 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Matrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, Urbinati, Busilacchi, Marconi:

Modifiche alle leggi regionali 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari”, 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”, 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale”, 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del bilancio 2010”.

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge il legislatore regionale intende intervenire in modifica della vigente legislazione regionale in materia di trattamento economico del personale di diretta collaborazione degli organi politici (segreterie particolari del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, del Presidente dell'Assemblea legislativa e dei componenti dell'Ufficio di presidenza), del personale dei gruppi assembleari nonché del personale addetto alla guida delle autovetture e alla custodia degli immobili di pertinenza dell'Assemblea legislativa ed alla gestione del parco macchine, esclusivamente al fine di dare risposte ai rilievi formulati dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la sezione giurisdizionale per le Marche a decorrere dalla parifica del rendiconto 2016. Si tratta in altri termini di ricondurre a legittimità le disposizioni attenzionate e criticate dalla Procura suddetta: il trattamento onnicomprensivo eventualmente previsto per determinate categorie di dipendenti non può e non deve, secondo la Corte dei conti, superare il limite massimo degli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Funzioni locali.

La nuova formulazione degli articoli si attiene a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in base al quale il trattamento economico fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito esclusivamente dai contratti collettivi, non potendo i contratti decentrati prevedere compensi e indennità ulteriori o di misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.

La proposta consta di 6 articoli. Sono qui di seguito elencate le principali modifiche sostanziali.

Gli articoli 1, 2 e 3, che modificano, rispettivamente l'articolo 4 della l.r. 34/1988 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari), gli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) e l'articolo 16 della l.r. 14/2003 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale), modificano, uniformandoli, gli elementi costitutivi del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi assembleari, delle

segreterie politiche di supporto rispettivamente al Presidente e ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza nonché al personale addetto alla guida di autovetture.

Tale trattamento omnicomprensivo viene determinato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza in relazione alle funzioni svolte, nel rispetto dei limiti massimi di valore dei diversi istituti previsti dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali e dallo specifico contratto decentrato integrativo in misura equivalente: al valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D; ai compensi relativi agli istituti contrattuali regolati dalla specifica contrattazione decentrata e definiti nel suddetto accordo sindacale, con particolare riferimento a: premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro, indennità di turno, indennità di reperibilità, compensi relativi al trattamento per le attività prestate in giorno festivo o di riposo settimanale, compensi per specifiche responsabilità, ivi inclusi i corrispondenti oneri a carico dell'amministrazione; ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario espletate ed attestate nelle forme ordinarie.

Si prevede, inoltre, che per gli addetti di categoria D nominati responsabili di segreteria possa essere riconosciuto un compenso commisurato alla retribuzione di posizione organizzativa, nella misura determinata dalla Giunta regionale. A tale personale non è possibile corrispondere trattamenti economici equivalenti a quelli previsti per la dirigenza.

Viene confermata per i dipendenti di altre amministrazioni o di enti e aziende private la facoltà di optare per il mantenimento del trattamento economico spettante negli ordinamenti di provenienza.

E' ricondotta a legittimità la normativa vigente anche attraverso l'eliminazione della possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in coerenza con l'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 che vieta di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Tutti i contratti del personale delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza vengono quindi ricondotti alla tipologia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato.

L'articolo 4 modifica, invece, l'articolo 12 della l.r. 16/2010 solo in quanto, relativamente al trattamento economico, era agganciato alla previgente atenzionata normativa.

L'articolo 6, infine, contiene la disposizione finale con cui si stabilisce che le disposizioni modificate producono effetti a decorrere dalla nuova legislatura, in considerazione del fatto che risulterebbe particolarmente problematico modificare contratti di lavoro in essere.

